

COMUNE DI TARSIA
PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 6799 del 28/10/2020

Ordinanza n. 71

OGGETTO	GESTIONE DELL'EMERGENZA PANDEMIOLOGICA DA COVID-19, MISURE PRECAUZIONALI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA.
----------------	---

I L S I N D A C O

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità l' 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia per la diffusione del COVID- 19;

Viste le DCM del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, e la DCM del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 7 ottobre 2020, con le quali è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i Decreti Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13, 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020,

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 16 maggio 2020,

n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020», 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute del 30/06/2020, del 09/07/2020, del 16/07/2020, del 24/07/2020, del 11/08/2020, del 12/08/2020, del 16/08/2020, del 21/09/2020, del 25/09/2020, del 07/10/2020 e del 21/10/2020;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 12

maggio 2020, del 17 maggio 2020, del 18 maggio 2020, del 11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria (OPGR) n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 del 8 marzo 2020, n.4 del 10 marzo2020, n.5 del 11 marzo2020, n.7 del 14 marzo 2020, n.12 del 20marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020,n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020, n. 40 del 6 maggio 2020, n. 41 del 9 maggio 2020, n. 42 del 15 maggio 2020, n. 43 del 17 maggio 2020, n. 44 del 18 maggio 2020, n. 46 del 27 maggio 2020, n. 49 del 3 giugno 2020, n. 50 del 11 giugno 2020, n. 51 del 13 giugno 2020, n. 53 del 2 luglio 2020, n. 55 del 16 luglio 2020, n. 57 del 24 luglio 2020, n. 58 del 6 agosto 2020, n. 59 del 9 agosto 2020, n. 60 del 12 agosto 2020, n. 63 del 21 agosto 2020, n. 65 del 8 settembre 2020, n. 68 del 26/09/2020, n. 73 del 15/10/2020, n. 79 del 23/10/2020, n.80 del 25/10/2020;

Visto il DPCM del 18/10/2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»(GU Serie Generale n. 258 del 18/10/2020);

Visto, in ultimo, il DPCM del 24/10/2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020), in sostituzione di quelle del DPCM 13/10/2020, come modificato ed integrato dal DPCM 18/10/2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Rilevato, da tutti i citati provvedimenti, che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la puntuale applicazione delle misure volte al contenimento del virus;

Ritenuto che la descritta situazione, stante anche la recente evoluzione della diffusione dell'epidemia sul territorio nazionale e nei comuni limitrofi, impone di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore e quindi inasprire le misure già adottate a livello nazionale;

Accertato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Sentiti i Settori Comunali interessati;

Viste le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

Visto il Regolamento Comunale per l'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate; **ferma restando la piena applicazione delle misure vigenti, ampiamente richiamate, nazionali in combinato disposto con quelle regionali, in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus;**

ORDINA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente ordinanza

1. Su tutto il territorio comunale si applicano le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 richiamate in narrativa **con le seguenti ulteriori restrizioni** dettate da ragioni dalla migliore attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Tarsia e dell'attuale andamento epidemiologico anche dei comuni limitrofi, delle altre Regioni e anche dell'Estero:

- Tutti i soggetti che hanno intenzione di recarsi a Tarsia, con provenienza da altre Regioni o dall'Estero hanno l'obbligo di comunicare l'evento ed i dati anagrafici prima della partenza all'indirizzo: PEC protocollo.tarsia@asmepec.it mail sindaco@comune.tarsia.cs.it. telefonando ai seguenti numeri: **centralino 0981/952015 – 348/2584762 Ufficio Polizia Municipale- Sindaco 3481538973**);
- Gli stessi sono tenuti, inoltre, alla trasmissione **AL COMUNE DI TARSIA, CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**, entro il giorno di arrivo sul territorio, di copia di un referto di negatività al COVID-19, rilasciato anche da strutture private, di data non antecedente alle 72 ore precedenti l'arrivo in TARSIA; nel caso in cui non siano in possesso del referto dal quale si evince la negatività al COVID-19, gli stessi dovranno rispettare un periodo di quarantena isolata e obbligatoria di dieci giorni. La quarantena potrà essere interrotta solo in caso di esecuzione di un tampone che dia esito negativo al COVID-19, per eseguire il quale dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali previste dalle apposite disposizioni normative, fornendo le necessarie comunicazioni al comune.

Le disposizioni sopra richiamate non si applicano ai soggetti che rientrano e/o si spostano sul territorio comunale per comprovate esigenze lavorative.

AVVISA

2. Restano efficaci e vigenti tutte le misure del DPCM 24 ottobre 2020, nonché le misure previste nelle Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza COVID-19, e nelle precedenti Ordinanze Sindacali emanate sempre in materia COVID-19, ove non in contrasto con la presente.
3. Tutti i cittadini affinché vengano rispettate pedissequamente le disposizioni nazionali e regionali vigenti in tema di contrasto e contenimento dell'epidemia.

AVVERTE

4. Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine territorialmente competenti sono incaricate della garanzia del rispetto dell'osservanza di quanto specificamente disposto con la presente ordinanza.
5. La gravità del rischio epidemiologico, cui si espone la pubblica salute, potrà essere perseguita ai sensi dell'art. 438 del Codice penale che sanziona chiunque diffonda una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata da un'elevata incontrollata capacità di diffusione.

6. Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dai provvedimenti vigenti su ampiamente richiamati, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19» ove il fatto non costituisca più grave reato.
7. Fatto salvo quanto al precedente punto, in caso di inosservanza della presente ordinanza si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

I N F O R M A

8. Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso dinanzi al TAR della Calabria ovvero, in alternativa, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

D I S P O N E

9. L'immediata Esecutività del presente provvedimento, e la sua efficacia fino al 24 Novembre 2020.
10. Che la presente Ordinanza integra le precedenti Ordinanze Sindacali in materia, modificandole e abrogando le parti in contrasto.
11. Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune, accessibile dal portale web dell'Ente, e che copia della stessa, per opportuna conoscenza ovvero per le opportune determinazioni in merito, venga inviata a:
 - a. alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza;
 - b. alla Regione Calabria;
 - c. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
 - d. alla Questura di Cosenza;
 - e. al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, NAS di Cosenza;
 - f. Al Responsabile del Settore Tecnico;
 - g. All'Ufficio di Polizia Municipale;
 - h. Al Comando Carabinieri di Terranova da Sibari;
 - i. Al Comando Guardia di Finanza di Castrovillari.

Tarsia Li 27/10/2020

IL SINDACO
F.to AVV. ROBERTO AMERUSO

Firma autografa su originale
conservato presso il Comune